TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 132-bis

Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale

(Denunzia al pubblico ministero). Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131 e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile.

Versione in vigore dal 19 ottobre 1999, non più in vigore dal 10 aprile 2002 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	VIII — Sanzioni
Capo	I — Abusivismo bancario e finanziario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-132-bis-denunzia-al-pubblico-ministero-ed-al-tribunale/versione/17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it